



GIUNTA REGIONALE

*ALLEGATO A) alla DGR n. 377 del 06.07.2020*

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD**

**Disciplinare regionale per l'attuazione dell'Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), dell'Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell'Art. 9 (Promozione) e dell'Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997 N. 53 "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare".**

***Premessa***

La Regione Abruzzo, mediante specifiche azioni poste in essere dal Dipartimento Agricoltura, in continuità con quelle realizzate dall'ex A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo), sostiene numerose attività volte alla conservazione e sperimentazione dei vitigni autoctoni, alla conservazione e mantenimento in purezza di varietà di specie agrarie, alla conservazione della biodiversità di fruttiferi, cereali, ortive, ecc., nonché all'assistenza tecnica e alla divulgazione agricola, alla valorizzazione/promozione delle produzioni agroalimentari tipiche, tradizionali e di qualità abruzzesi ed alla crescita della cultura alimentare. Essa sostiene la competitività delle filiere agroalimentari attraverso azioni dirette, ossia mediante la gestione di specifici progetti o la partecipazione ai più importanti eventi di settore, nonché sostiene le attività realizzate da soggetti terzi – pubblici o privati senza scopo di lucro (es. Università, Comuni, proloco, associazioni di produttori, movimenti, etc.) – responsabili o promotori di iniziative e progettualità di particolare interesse, volte alla ricerca nel campo agrario o alla promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

Di fatto, la ricerca e la sperimentazione così come l'assistenza tecnica, la divulgazione, la promozione e la valorizzazione delle produzioni abruzzesi di qualità rappresentano elementi fondamentali della politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo, agroalimentare, zootecnico, della pesca marittima e dall'acquacoltura (di seguito indicati agroalimentare). Dette attività risultano determinanti per la salvaguardia della biodiversità, per il sostegno alle imprese agricole, per lo sviluppo dell'agroalimentare nonché per consolidare il legame delle singole denominazioni tutelate (DOP, IGP), dei prodotti tradizionali, di quelli biologici o da agricoltura integrata con il territorio, sia in chiave mercantile che turistica.

La Regione Abruzzo, nel confermare il proprio ruolo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione, di assistenza tecnica e divulgazione, nonché di promozione a supporto del comparto agroalimentare abruzzese, intende sostenere tutte le iniziative che perseguono gli obiettivi indicati volti alla tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche di qualità, attraverso la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione in campo agrario, di azioni di divulgazione, di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione dei consumatori anche con il coinvolgimento ed il sostegno del sistema produttivo locale e dei soggetti pubblici e privati a vario titolo rappresentativi del comparto agro-alimentare e degli interessi del territorio. L'azione regionale mira a favorire la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della ricerca, della divulgazione nonché della promozione agroalimentare e territoriale, attraverso l'accoglimento di istanze che possono essere supportate dall'Ente Regione, nel rispetto delle finalità e delle modalità stabilite con il presente disciplinare.

## TITOLO I

### **Art. 2 (Ricerca e sperimentazione)**

### **Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola)**

**Criteri e modalità operative per la gestione diretta di progetti di ricerca, sperimentazione e studio di specie agrarie diverse nonché di assistenza tecnica e divulgazione agricola ovvero la concessione di sostegni finanziari per la realizzazione di progetti/interventi/azioni in collaborazione con soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, mediante compartecipazione finanziaria dell'Ente Regione.**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto del Titolo I)**

1. Il **Titolo I** del presente Disciplinare individua taluni criteri di carattere generale ovvero le tematiche di interesse nonché le modalità operative da seguire da parte dei competenti Servizi del Dipartimento Agricoltura per la realizzazione diretta o in collaborazione con altri Enti/Organismi pubblici e privati, senza scopo di lucro, in attuazione della Legge Regionale 30 maggio 1997, n° 53, concernente “*Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e acquacoltura*”, in particolare:

- l'**Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), comma 2**, che statuisce: “2. La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell’innovazione in campo agricolo e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell’ambito di programmi organici”.

- l'**Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), comma 1**, che statuisce: “1. La Regione promuove, sostiene e controlla iniziative di assistenza tecnica, dimostrazione e di divulgazione a favore delle imprese agricole singole e associate, secondo le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali vigenti in materia”.

## **CAPO I**

### **Art. 2**

#### **(Gestione diretta di progetti di ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione - Programma annuale degli interventi)**

1. La Regione Abruzzo, in continuità con le attività realizzate in precedenza dall'ex A.R.S.S.A., intende implementare una serie di progetti afferenti la ricerca e la sperimentazione in campo agrario, finalizzati alla tutela e conservazione nonché al miglioramento quanti-qualitativo di alcune specie agrarie di particolare interesse e di produzioni tipiche del territorio regionale nonché alcune attività di assistenza tecnica e di divulgazione a supporto delle imprese agricole. 2. In particolare, la Regione Abruzzo, in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di ricerca e sperimentazione in campo agrario, ritiene opportuno proseguire le attività pluriennali afferenti le progettualità di seguito indicate, ritenute strategiche per l’attuazione delle politiche finalizzate alla conservazione ed alla tutela della biodiversità locale:

- a) Studio e conservazione dei vitigni autoctoni per l’idoneità alla coltivazione in Abruzzo;
- b) Studio e conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel Registro Nazionale delle Varietà Agrarie;

c) Studio e conservazione di varietà locali legate alla Biodiversità agraria autoctona abruzzese.

3. Inoltre, in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di assistenza tecnica e divulgazione in campo agricolo, la Regione Abruzzo ritiene opportuno proseguire le attività pluriennali afferenti le progettualità di seguito indicate, ritenute strategiche per l'attuazione delle politiche a supporto delle imprese agricole:

- a) Acquisizione ed elaborazione dati bio-climatici, manutenzione evolutiva piattaforme informatiche dedicate finalizzate alla predisposizione e divulgazione di materiali per la difesa delle colture agrarie regionali;
- b) Acquisizione dati, manutenzione evolutiva piattaforme informatiche dedicate finalizzate alla gestione delle attività tese alla razionalizzazione e riduzione degli output a salvaguardia dell'ambiente.

4. Oltre alle predette progettualità, la Regione Abruzzo ritiene opportuno avviare in gestione diretta, anche mediante affidamenti o stipula di appositi protocolli, convenzioni, intese ed accordi, alcune iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agrario afferenti le seguenti tematiche:

- a) Caratterizzazione di specie vegetali e razze animali autoctone, inserite nell'Anagrafe regionale della Biodiversità;
- b) Determinazione, elaborazione e divulgazione dati bioclimatici a supporto del comparto agricolo regionale.

5. La Giunta, su proposta del Dipartimento Agricoltura, **entro il 31 maggio di ogni anno**, adotta un programma puntuale dei progetti e degli interventi di ricerca e sperimentazione nonché di assistenza tecnica e divulgazione delle proprie produzioni agroalimentari, da gestire in via diretta.

6. Il programma, reso disponibile sui siti istituzionali della Giunta, indica, per ciascun progetto/intervento, il cronoprogramma, le modalità operative e le risorse finanziarie rese disponibili.

7. Il programma può essere modificato dalla Giunta nel corso dell'anno, in relazione a sopravvenute esigenze.

8. L'attuazione del programma annuale degli interventi è demandata ai competenti Servizi del Dipartimento Agricoltura, secondo le modalità stabilite nei relativi provvedimenti e nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili.

## CAPO II

### Art. 3

#### **(Realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati)**

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, da realizzare in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati (es. Università, Enti di ricerca, Fondazioni, Istituti, ecc.), senza scopo di lucro, devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) essere coerenti e funzionali con gli obiettivi regionali in materia di ricerca e sperimentazione in campo agrario;
- b) avere ad oggetto lo studio di specie agrarie o razze animali autoctone o produzioni agroalimentari tipiche del territorio regionale;
- c) essere finalizzati ad accrescere le conoscenze in campo agrario, anche al fine di ridurre gli output a salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità regionale.

2. L'implementazione di progetti di ricerca e sperimentazione, da realizzare in collaborazione con altri Enti pubblici e/o soggetti privati, da individuare nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/0 e s.m.i.) e, se pertinente, della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i), è subordinata:

- a) alla definizione delle aree di interesse e delle tematiche afferenti la ricerca e la sperimentazione che la Regione Abruzzo intende sostenere per lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo;
- b) alla definizione delle attività poste a carico di ciascun Ente/Soggetto che concorre alla realizzazione dei progetti;
- c) alla definizione delle modalità di partecipazione di ciascun Ente/Soggetto;
- d) alla quantificazione dell'onere posto a carico di ciascun Ente/Soggetto.

3. La Giunta, su proposta del Dipartimento Agricoltura, **definisce le aree di interesse e le tematiche di intervento ed approva appositi schemi di convenzione** che specificano quanto riportato nei precedenti punti, nonché quant'altro ritenuto necessario per la migliore definizione delle modalità attuative dei progetti medesimi.

4. L'attuazione delle suddette attività, ivi compreso l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione dell'Ente/degli Enti pubblico/i e/o Soggetto/i privato/i (determina a contrarre, affidamento e stipula convenzione), è demandata al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura, secondo le modalità stabilite nei relativi provvedimenti e nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili.

5. I finanziamenti ad Enti pubblici e/o Soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione in campo agrario di cui al presente Capo, saranno concessi nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di aiuti di Stato.

## TITOLO II

### **Art. 9 (Promozione) Art. 18 (Cultura alimentare)**

**Criteri e modalità operative per la gestione diretta di eventi ovvero per la concessione di sostegni finanziari per la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari, zootecniche, della pesca marittima e dell'acquacoltura di qualità nonché di informazione alimentare e corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari nella regione Abruzzo, proposti da soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, mediante compartecipazione finanziaria dell'Ente Regione.**

### **Articolo 4 (Oggetto del Titolo II)**

1. Il **Titolo II** del presente Disciplinare individua i criteri di carattere generale ovvero le tematiche di interesse nonché le modalità operative da seguire da parte del competente Servizio del Dipartimento Agricoltura per la realizzazione diretta o la concessione di sostegni finanziari ad iniziative meritevoli, mediante la compartecipazione finanziaria dell'Ente regione alle spese sostenute da soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, in attuazione della Legge Regionale 30 maggio 1997, n° 53, concernente "*Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e acquacoltura*", in particolare:

- l'**Art. 9 "Promozione"** che statuisce: "1. La Giunta Regionale adotta le opportune iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici; promuove e realizza iniziative di carattere promozionale e di valorizzazione dei prodotti sul mercato interno ed estero..... 3. La Giunta regionale finanzia fino al 50% della spesa ammessa, campagne promozionali condotte da consorzi di tutela e da organismi associativi che provvedono alla valorizzazione dei prodotti tipici. 4. I programmi promozionali dovranno essere conformi alla comunicazione della C.E. 86/272/03.C".

- l'**Art.18 "Cultura alimentare"** che statuisce: "1. La Regione promuove e sostiene le attività di informazione alimentare e quelle per una corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari nel rispetto dell'art.30 del Trattato CEE e delle disposizioni comunitarie e nazionali. 2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente 1° comma".

## **CAPO I**

### **Art. 5 (Gestione diretta di eventi promozionali – Atti di indirizzo)**

1. La Regione Abruzzo, in continuità con le attività realizzate in precedenza dall'ex A.R.S.S.A., intende partecipare direttamente in forma istituzionale ovvero organizzare la partecipazione delle aziende regionali ad alcuni importanti eventi internazionali quali ad esempio il **Vinitaly – Salone del vino** e al **SOL&Agrifood** di Verona, due tra le più importanti fiere internazionali rispettivamente del settore vino e del settore olio, nonché alla manifestazione "**Terra Madre – Salone del Gusto**" di Torino, evento biennale che affronta le tematiche legate al cibo – dalla produzione alla distribuzione e al consumo – ed ai suoi valori in termini di responsabilità sociale e sostenibilità.

2. Oltre alle iniziative suddette, possono essere realizzate direttamente dalla Regione Abruzzo a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) partecipazione a fiere, mostre, rassegne, manifestazioni ed eventi in Italia;
- b) progetti di formazione/informazione degli operatori e di approfondimento sulle caratteristiche dei diversi mercati, sugli aspetti normativi, legali, commerciali;
- c) azioni dirette a promuovere l'adozione di regimi di qualità e supportare l'adesione delle aziende agroalimentari abruzzesi al marchio collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", istituito con la L.R. n. 6/2012 e la cui concessione è disciplinata dal regolamento d'uso approvato con D.G.R. n. 902 del 9 dicembre 2013, anche attraverso la progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- d) azioni di comunicazione a mezzo stampa/TV/WEB, da realizzare anche in concomitanza con la partecipazione a fiere e/o eventi;
- e) realizzazione di materiali promozionali, informativi e divulgativi (libri, opuscoli, DVD, ecc).

3. La partecipazione/realizzazione diretta di eventi può prevedere il coinvolgimento di più Servizi dell'Amministrazione Regionale ovvero la compartecipazione delle Camere di Commercio o delle sue Aziende Speciali e di altri Enti pubblici o privati locali e nazionali, non aventi scopo di lucro.

4. La Giunta, su proposta del Dipartimento Agricoltura, per ciascuna delle iniziative suddette o di eventuali altre iniziative ritenute meritevoli di interesse per la promozione, valorizzazione e divulgazione delle produzioni agroalimentari regionali, **approva appositi atti di indirizzo** nei quali sono definite le modalità di partecipazione, le attività da realizzare nell'ambito delle medesime e le risorse finanziarie rese disponibili.

5. Le manifestazioni ad organizzazione diretta della Regione possono essere realizzate e/o affidate anche ad altri enti, organismi, associazioni, consorzi, società, ecc., mediante stipula di appositi protocolli, convenzioni, intese ed accordi, ivi compresi quelli con gli altri Servizi dell'Amministrazione Regionale.

6. L'attuazione delle suddette attività è demandata al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura, secondo le modalità stabilite nei relativi provvedimenti di concessione e nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili.

## CAPO II

### Art. 6

#### **(Realizzazione eventi di promozione in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati)**

1. Il Capo II del presente Disciplinare viene adottato in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni - in particolare dell'articolo 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari - e dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

2. Il Capo II del Titolo II del presente Disciplinare, in particolare, stabilisce in merito a:

- a) eventi ammissibili e casi di esclusione;
- b) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
- c) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
- d) istruttoria delle proposte di eventi, individuazione dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
- e) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
- f) casi di decadenza dal contributo concesso e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
- g) controlli;
- h) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi.

3. I finanziamenti concessi ad Enti pubblici e/o Soggetti privati, senza scopo di lucro, finalizzati alla realizzazione di attività di valorizzazione, promozione e diffusione della cultura alimentare di cui al presente Capo, saranno concessi nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di aiuti di Stato.

#### **Articolo 7 (Finalità)**

1. Le iniziative che la Regione Abruzzo intende sostenere devono essere finalizzate a valorizzare, promuovere e sostenere:

- ✓ la produzione agroalimentare regionale che si fregia dell'uso del Marchio collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", istituito con la L.R. n. 6/2012 e la cui concessione è disciplinata dal regolamento d'uso approvato con D.G.R. n. 902 del 9 dicembre 2013;
- ✓ i prodotti agroalimentari regionali di qualità (DOP, IGP, tradizionali, biologici, integrati) attraverso iniziative aventi carattere e valenza locale, regionale, nazionale;
- ✓ la corretta e sana alimentazione, attraverso la comunicazione ed il coinvolgimento dei consumatori, degli insegnanti, degli studenti, degli operatori e di tutti coloro che sono protagonisti delle scelte alimentari;
- ✓ il territorio, attraverso il sostegno di iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità.

#### **Articolo 8 (Eventi ammissibili e casi di esclusione)**

1. Ai sensi degli Artt. 9 e 18 della L.R. n. 53/97, la Regione Abruzzo intende sostenere la realizzazione di manifestazioni/eventi, senza scopo di lucro, in collaborazione con altri soggetti - pubblici o privati - istituzioni/organismi/associazioni. Sono ammissibili a contributo, **mediante compartecipazione finanziaria dell'Ente regione**, le proposte di manifestazioni/eventi di seguito indicati:

- a) Convegni, seminari, tavole rotonde, conferenze, meeting, fiere di settore e altre manifestazioni aperte al pubblico, volte a promuovere e valorizzare il comparto agroalimentare regionale;
- b) Realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo di diffusione di informazioni, aventi contenuto relativo alla valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari regionali ed educazione alimentare;
- c) Eventi formativi/informativi volti alla divulgazione di una corretta e sana alimentazione.

2. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) tutte le iniziative finanziabili nell'ambito delle Misure del PSR (FEASR) e OCM (FEAGA), per le quali il richiedente può ottenere il finanziamento attraverso i suddetti strumenti normativi;
- b) manifestazioni/eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali (es. L.R. n. 55/2013), concessi dalla Regione (Giunta o Consiglio regionale) o da Enti dalla medesima dipendenti;
- c) congressi di partiti e sindacati;
- d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
- e) le iniziative legate a feste patronali, gemellaggi, sagre paesane e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose, aventi valenza meramente interna (di quartiere/comunale).

- f) le iniziative occasionali ed episodiche, tali da non essere suscettibili di realizzare una adeguata promozione e valorizzazione dei prodotti e del comparto agroalimentare regionale;
- g) le spese per l'acquisto di prodotti da esporre e per la degustazione, fatta eccezione per quelli eventualmente utilizzati negli incontri con le scuole,
- h) le spese per vitto/ristorazione e alloggio, salvo quelle relative a relatori/testimonial coinvolti negli eventi, debitamente motivate.

3. Il soggetto proponente, per l'evento/manifestazione che intende realizzare, può richiedere la concessione di contributi anche ad altri Enti/Istituzioni/Organismi (es. CCIAA), diversi dalla Regione Abruzzo o Enti dalla medesima dipendenti, indicando nel quadro economico posto a corredo dell'istanza gli Enti/Istituzioni/Organismi soggetti cointeressati e l'ammontare richiesto ovvero già concesso.

4. Per tutte le istanze presentate, il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura provvede alla verifica preliminare del possesso dei requisiti essenziali di seguito indicati:

- manifestazione/fiera/evento incentrato sulla valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici ovvero delle produzioni tipiche e tradizionali di qualità, conformi alla comunicazione della C.E.E. 86/272/03.C, ovvero eventi formativi/informativi sulla corretta e sana alimentazione;

5. Se la proposta di evento/manifestazione presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche di cui al comma 4 e solo per la parte della spesa ad essa afferente.

6. Ciascun soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento/manifestazione.

7. Sono ritenute **inammissibili** le proposte di eventi/manifestazioni:

- a) redatte in modo incompleto o non conforme al "*Modello di domanda per la concessione di un contributo ai sensi dell'Art. 9 o dell'Art. 18 della L.R. N. 53/97*", che allegato al presente disciplinare ne forma parte integrante e sostanziale; è comunque fatta salva, nel rispetto dei termini sopra indicati, ed ai sensi della L. 241/1990, la possibilità di integrare e completare la domanda presentata;
- b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
- c) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- d) inviate oltre il termine previsto.

## **Articolo 9 (Importi concedibili)**

1. Sia per quanto riguarda le manifestazioni organizzate da enti pubblici o a capitale interamente pubblico che per le manifestazioni organizzate da soggetti privati senza scopo di lucro (es. associazioni di produttori, movimenti, etc.) - e fatte salve quelle realizzate direttamente dalla Regione - il sostegno concesso è **a titolo di compartecipazione all'organizzazione dell'iniziativa ossia a copertura di quota parte delle spese sostenute** dal soggetto proponente/organizzatore per la realizzazione della stessa.

2. L'importo del contributo concedibile non può in ogni caso superare **il 50% della spesa ritenuta ammissibile** nonché i **limiti massimi** indicati dall'Art.13 per la Fascia in cui l'iniziativa ricade. Esso è comunque determinato anche in relazione alle disponibilità di bilancio, proporzionando il medesimo in funzione dei progetti ritenuti ammissibili.

3. Ai fini della concessione dei contributi, il finanziamento degli eventi/manifestazioni afferenti la Fascia A, è determinato prioritariamente rispetto a quelli dei restanti eventi/manifestazioni.



4. Se le spese ammissibili riconosciute a consuntivo, derivanti dalla realizzazione del progetto promozionale, sono inferiori a quelle ammesse a preventivo in fase di concessione, il sostegno viene ridotto proporzionalmente alla percentuale di realizzazione dello stesso.

#### **Articolo 10 (Istanza di contributo)**

1. L'istanza per la concessione dei contributi è presentata al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura entro il **15 giugno** per le iniziative da realizzare entro e non oltre il secondo semestre dell'anno di riferimento ed entro il **15 dicembre** per quelle da realizzare entro il primo semestre dell'anno successivo.

2. L'istanza è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità al “*Modello di domanda per la concessione di un contributo ai sensi dell'Art. 9 o dell'Art. 18 della L.R. N. 53/97*”. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/soggetto proponente e corredata di copia di valido documento d'identità.

#### **Articolo 11 (Commissione tecnica – Gruppo di lavoro)**

1. Nel caso di oggettiva numerosità e/o complessità delle istanze pervenute e da vagliare, il Dirigente del competente Servizio può nominare una Commissione tecnica – Gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte presentate.

2. La Commissione tecnica – Gruppo di lavoro è composta da tre membri, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. I componenti sono individuati tra il personale regionale operante presso il Dipartimento Agricoltura.

#### **Articolo 12 (Istruttoria e valutazione delle proposte)**

1. Il Servizio competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti delle istanze pervenute sulla base delle indicazioni riportate all'Art. 3, comma 6.

2. Il Servizio competente conclude l'istruttoria di ammissibilità entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi.

3. Le istanze dichiarate ammissibili, supportate dai relativi progetti/relazioni e dal quadro economico riportante le voci di entrata e di spesa previste nonché ogni altra informazione utile a supporto dell'iniziativa, sono sottoposti a valutazione tecnico-economica e di merito sulla base dei criteri indicati all'Art. 13;

4. Il Servizio competente, può richiedere al soggetto proponente i chiarimenti ed i documenti integrativi necessari per il completamento dell'istruttoria. I predetti chiarimenti e/o documenti devono essere rimessi da parte del soggetto proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, il Servizio competente procede all'esame sulla base della documentazione presente.

**Articolo 13**  
**(Criteri di valutazione tecnico-economica)**

1. Per tutte le istanze ritenute ammissibili, il Servizio provvede alla valutazione tecnico-economica sulla base dei criteri di seguito indicati:

1.1 Valenza territoriale (locale/provinciale, regionale/interregionale, nazionale);

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 10)</b>
a) L'iniziativa ha una valenza nazionale	DA 8 A 10
b) L'iniziativa ha una valenza regionale/interregionale	DA 5 A 7
c) L'iniziativa ha una valenza locale/provinciale	DA 1 A 4

1.2 Importanza/valenza della manifestazione/evento in termini di soggetti coinvolti (altri enti/organismi pubblici, operatori, distributori, consumatori):

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 10)</b>
a) L'iniziativa coinvolge nell'organizzazione anche altri enti/organismi pubblici	DA 8 A 10
b) L'iniziativa è rivolta ad una pluralità di soggetti (es. operatori, distributori, consumatori finali, studenti)	DA 5 A 7
c) L'iniziativa è rivolta solo a specifici target (es. solo consumatori finali)	DA 1 A 4

1.3 Presenza di aspetti storici, della tradizione, di notorietà e di autorevolezza delle iniziative rapportati al contesto in cui sono collocate:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 10)</b>
a) Rilevanza o popolarità a livello storico e della tradizione	MAX 5
b) Notorietà ed autorevolezza dell'iniziativa	MAX 2
c) Risonanza prevista sui mezzi di comunicazione	MAX 3

1.4 Periodicità dell'iniziativa:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 10)</b>
a) Periodicità superiore a 15 anni	DA 8 A 10
b) Periodicità da 6 a 15 anni	DA 5 A 7
c) Periodicità fino a 5 anni	DA 1 A 4

1.5 Cofinanziamento del proponente con risorse proprie o da parte di altri soggetti pubblici o privati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 10)
a) Oltre il 70%	10
b) Dal 60% al 69,99%	8
c) Dal 50% al 59,99%	6
d) Inferiore al 50%	3

3. Per definire l'importo massimo concedibile per ciascuna manifestazione/iniziativa proposta, sono stabilite le seguenti **classi di sostegno**:

- a) **Fascia A.** Manifestazioni/eventi/progetti a carattere nazionale in cui la partecipazione di espositori e/o di visitatori si allarga a tutto il territorio nazionale, per le quali la Regione Abruzzo intende sviluppare un particolare investimento in termini di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di trasferimento delle conoscenze rispetto alle attività ed ai risultati delle politiche regionali a favore dell'agricoltura. Punteggio attribuito compreso tra 36 e 50 punti;
- b) **Fascia B.** Manifestazioni/eventi/progetti a carattere prevalentemente regionale/interregionale con un importante grado di interesse e partecipazione degli operatori e degli enti territoriali, nelle quali la Regione Abruzzo intende sviluppare un significativo investimento in termini di promozione dei prodotti tipici e tradizionali e di diffusione della conoscenza delle attività e di risultati regionali. Punteggio attribuito compreso tra 20 e 35 punti;
- c) **Fascia C.** Manifestazioni/eventi/progetti a carattere prevalentemente locale/provinciale, con partecipazione di operatori e/o visitatori provenienti da un ampio bacino sovracomunale, nelle quali la Regione Abruzzo intende promuovere la conoscenza dei prodotti tipici e tradizionali. Punteggio attribuito inferiore a 20 punti;

3. Alle sopraindicate fasce, corrispondono le seguenti classi di sostegno massimo concedibile:

- a) **Fascia A** = fino a € 15.000,00;
- b) **Fascia B** = fino a € 10.000,00;
- c) **Fascia C** = fino a € 5.000,00.

4. L'importo del contributo è determinato tenuto conto:

- a) della fascia di appartenenza determinata in esito alla valutazione effettuata dal Servizio competente;
- b) del quadro finanziario dell'iniziativa presentata che reca l'indicazione delle entrate e delle spese;
- c) dell'importo della spesa ritenuta ammissibile su cui si applica la percentuale massima del 50%;
- d) dell'importo richiesto e della disponibilità finanziaria complessiva.

5. Se l'importo richiesto è inferiore a quello concedibile in applicazione dei predetti criteri, viene concesso l'importo richiesto.

6. Le istanze sono valutate nell'ordine cronologico in cui sono pervenute.

7. Ciascun soggetto proponente può ricevere il sostegno per un solo evento e per anno.

8. Qualora in sede di rendicontazione la percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente (risorse proprie o di altri soggetti pubblici o privati compartecipanti) dovesse risultare inferiore a quella dichiarata in fase di richiesta iniziale, l'Ufficio effettua la verifica in merito al mantenimento della classe di sostegno (Fascia A, B o C), confermando l'importo assegnato, ovvero ridetermina la classe di assegnazione ed il relativo importo.

#### **Articolo 14 (Graduatoria beneficiari e concessione contributo)**

1. Il Servizio interessato, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'Art. 13, redige la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio, si procede a sorteggio.
2. Il Servizio competente, sulla base delle risorse disponibili, approva la graduatoria determinando l'importo massimo del sostegno per ciascun beneficiario e comunica ai medesimi l'esito della richiesta nonché l'entità del sostegno concesso. Il Servizio assegna al beneficiario un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione comporta la decadenza dal contributo.
3. Con la nota suddetta, il Servizio competente comunica le disposizioni e le prescrizioni, nonché la documentazione che deve essere prodotta per la liquidazione del contributo riconosciuto, i termini e la modalità della rendicontazione ed ogni altra informazione utile al buon esito del procedimento.
4. Gli elementi di cui all'Art. 13, devono sussistere al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo da parte del Servizio competente. Se anche uno solo degli elementi in questione non sussiste al momento della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, il contributo è revocato. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati, di cui agli elementi di valutazione previsti dall'Art. 13, punto 1.5, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca in una fascia superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede alla revoca del contributo.
5. Se il beneficiario comunica al Servizio competente la necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario il contributo è revocato. Il soggetto deve riproporre l'istanza per la successiva annualità.

#### **Articolo 15 (Spese ammissibili)**

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi:
  - a) spese di personale per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;
  - b) spese per affitto o noleggio di strutture, mezzi, attrezzature;
  - c) spese per affidamenti di servizi e consulenze;
  - d) spese per la promozione, pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
  - e) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
  - f) altre spese indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi.
2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere riportate alla durata degli stessi.

3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese, in particolare quelle di cui al comma 1, lettera f), verificandone la pertinenza rispetto alla natura degli eventi da realizzare.

4. Sono ritenute inammissibili le spese carenti di documentazione giustificativa ovvero documentate con titoli giustificativi non completi, quelle per l'acquisto di beni durevoli e quelle non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi.

### **Articolo 16 (Rendicontazione e liquidazione del contributo)**

1. L'istanza di liquidazione sottoscritta, a pena di decadenza, con firma leggibile e corredata di copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'ente, associazione, istituzione pubblica o privata, deve contenere tutti gli elementi che permettano la perfetta individuazione del beneficiario nonché le modalità di erogazione del contributo.

2. La liquidazione del sostegno è disposta dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione sotto indicata, da inviare al Servizio competente entro il termine fissato nel provvedimento di concessione e comunque, se compatibile con le disposizioni afferenti la gestione della contabilità pubblica di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.mi., entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'evento.

3. L'istanza è corredata di:

- a) una relazione circostanziata sulle attività svolte e sugli obiettivi conseguiti in riferimento alle iniziative previste e realizzate con il progetto approvato;
- b) un dettagliato resoconto sulla gestione delle spese sostenute, suddivise e ripartite fra le voci contemplate, ammesse ed approvate nel progetto promozionale allo scopo di consentire, in sede di verifica, un sollecito riscontro in merito alla pertinenza dei documenti giustificativi di spesa riferiti alle diverse spese;
- c) giustificativi della spesa effettivamente sostenuta (fatture o altri titoli equipollenti).

4. I titoli di spesa devono indicare chiaramente l'oggetto della spesa sostenuta, se necessario allegando apposita dichiarazione esplicativa, e riferirsi alle voci ammesse nel progetto approvato.

5. L'istanza di cui al comma 3 è corredata, altresì:

- a) dell'eventuale elenco delle imprese partecipanti alle iniziative, dei campioni del materiale promozionale prodotto, della copia delle pagine realizzate a mezzo stampa/web;
- b) della copia di eventuali pubblicazioni, locandine, manifesti, redazionali, pubblicazioni, brochure, gadget, documentazione fotografica delle iniziative svolte ed ogni altro elemento a sostegno delle attività realizzate;
- c) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'Art. 47 del DPR n. 445/2000 dal rappresentante legale, nella quale si attesta che le spese sostenute afferiscono esclusivamente alla realizzazione dell'evento e che per le spese rendicontate non vi sono stati ristorni o sconti;
- d) della certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali superiori ad € 10.000,00 ai sensi della L.R. n. 22/1986;
- e) ogni ulteriore documentazione che il beneficiario dovesse ritenere utile.

6. Il Servizio competente procede alla liquidazione del contributo concesso previa **emissione di apposita fattura elettronica** da parte del soggetto beneficiario, individuato nel provvedimento di concessione, **di importo pari al sostegno ricevuto comprensivo di IVA di legge**, successivamente allo svolgimento della manifestazione.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sul documento fiscale deve essere indicata la dicitura **“scissione dei pagamenti”**. Qualora il soggetto proponente si trovasse nella condizione di **non applicabilità dello “split payment”**, esso deve indicare nella fattura elettronica gli estremi normativi di riferimento e rimettere all'Ufficio competente apposita dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 circa la propria posizione fiscale.

8. La **fattura elettronica** deve essere emessa dal soggetto beneficiario solo dopo le verifiche effettuate sulla documentazione rimessa da parte del Servizio competente il quale, una volta determinato l'ammontare della spesa ammissibile, **comunica al beneficiario l'importo da fatturare - comprensivo di I.V.A.** - a titolo di compartecipazione finanziaria per la manifestazione svolta.

9. Se la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile/liquidabile in sede di rendicontazione è inferiore a quella dichiarata a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

10. L'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento del contributo è disposta dal Servizio competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione presentata nel rispetto di cui al precedente comma 2, salvo sospensione del termine in caso di richiesta di integrazione documentale.

11. Il pagamento è subordinato alla verifica della posizione INPS-INAIL attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione equipollente, nonché alla comunicazione dei dati rilevanti ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari.

12. La liquidazione del contributo di importo superiore ad € 5.000,00 oneri fiscali esclusi a favore di enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'Art. 48-bis del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

13. I contributi concessi per la realizzazione di iniziative ed eventi, non rendicontati entro i termini indicati nell'atto di concessione, **sono considerati automaticamente decaduti**. Il Servizio competente provvede ad adottare appositi provvedimenti di revoca.

#### **Articolo 17 (Controlli)**

1. Il Servizio competente, anche avvalendosi di altre strutture regionali, può procedere a verifiche e controlli di natura amministrativo-contabile, a campione, al fine di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese nella documentazione presentata, dalla fase della proposta a quella della rendicontazione, per verificarne la regolarità, la congruità e la rispondenza con il progetto approvato.

#### **Articolo 18 (Trasparenza e accesso ai provvedimenti)**

1. I beneficiari dei contributi assicurano nelle attività di comunicazione ed in tutti i documenti prodotti per informare sull'evento che lo stesso è cofinanziato dalla Regione Abruzzo; il materiale per la promozione dell'evento reca il logo della Regione Abruzzo.

2. I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi sono adottati nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di quanto indicato nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Regione Abruzzo.

-----

#### **Allegato:**

*“Modello di domanda per la concessione di un contributo ai sensi dell'Art. 9 o dell'Art. 18 della L.R. N. 53/97”,*

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA'  
VIA CATULLO, 17 65127 PESCARA  
PEC: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it)

E p.c.

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA e  
PESCA, PARCHI E RISERVE NATURALI  
VICE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE  
Mail: [vicepresidenza@regione.abruzzo.it](mailto:vicepresidenza@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Richiesta di compartecipazione finanziaria della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura per la realizzazione da parte di enti/associazioni/organismi, senza scopo di lucro, di iniziative promozionali afferenti le produzioni agroalimentari regionali - Anno \_\_\_\_\_.

**MODELLO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI  
DELL'ART. 9 E/O DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 53/97**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Nato/a il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

della (*specificare*) \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Pec: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA: \_\_\_\_\_

CHIEDE

la concessione di un contributo, in termini di compartecipazione finanziaria da parte dell'Ente regione, per l'organizzazione/realizzazione del seguente evento/iniziativa di promozione o diffusione della cultura alimentare:

Titolo dell'evento	
Luogo dell'evento	

Data realizzazione	
Prodotto/i interessato/i:	
Tipologia di evento ( <i>vedasi Art. 8, comma 1 del Disciplinare</i> )	
Evento a valenza ( <i>specificare se: locale, regionale, nazionale</i> )	
L'evento coinvolge i seguenti soggetti ( <i>specificare</i> )	
Anno prima realizzazione	
Percentuale spese previste coperte dal soggetto proponente	

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della decadenza dai benefici previsti dall'art. 75 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,

#### DICHIARA

- a) Di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel “Disciplinare regionale per l’attuazione dell’Art. 2 “Ricerca e sperimentazione” e dell’Art. 3 “Assistenza tecnica e divulgazione agricola”, dell’Art. 9 “Promozione” e dell’Art. 18 “Cultura alimentare” della L.R. 30 maggio 1997 N. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) Che i dati e le notizie fornite con la presente domanda sono veritieri.

#### **Elenco dei documenti allegati:**

- *Atto costitutivo e Statuto dell’Ente/Associazione/Organismo;*
- *Relazione sulla natura e struttura dell’evento, dalla quale si evidenzia la tipologia, la rilevanza o popolarità a livello storico e della tradizione, la notorietà acquisita nel tempo, le azioni di comunicazione che si intendono attivare per la promozione dell’evento nonché tutte le azioni/attività che si intendono realizzare nell’ambito dell’iniziativa;*
- *Quadro economico riportante le singole voci di spesa previste e quelle di eventuali entrate (queste ultime distinte per singolo soggetto partecipante o attività realizzata);*
- *Eventuale altra documentazione \_\_\_\_\_ (specificare)*

**Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.**

Luogo e data .....

Il Legale Rappresentante  
Cognome, nome e firma per esteso

\_\_\_\_\_